

**Concorso**

**BANCA  
d'ITALIA**

**60** Esperti e  
Assistenti

**25** Assistenti  
con orientamento nelle discipline giuridiche

**MANUALE** di **TEORIA** e **QUIZ**  
per tutte le prove

**NLD**  
CONCORSI

### ► LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

IL RANGO DELLE NORME CEDU: L'IMPATTO DEL TRATTATO DI LISBONA SUL DIBATTITO INTERPRETATIVO.

La Corte Costituzionale, nel prendere posizione sulla portata delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona ai fini dell'individuazione del valore giuridico delle norme CEDU, ha contestato il significato attribuito alla nuova formulazione dell'art. 6 TUE da parte dei fautori della tesi in ordine all'intervenuta "comunitarizzazione" della CEDU (**Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80**), confermando l'orientamento accolto nelle sue pronunce n. 348 e 349 del 2007 (in cui aveva riconosciuto che eventuali conflitti tra norme CEDU e leggi ordinarie generano questione di legittimità costituzionale, costituendo la legge di autorizzazione alla ratifica della CEDU – e tramite essa le norme CEDU – un parametro interposto per la valutazione di legittimità costituzionale rispetto all'art. 117, co. 1, Cost.).

In particolare, la Corte evidenzia che "nessun argomento in tale direzione può essere tratto ... dalla prevista adesione dell'Unione europea alla CEDU, per l'assorbente ragione che l'adesione non è ancora avvenuta. A prescindere da ogni altro possibile rilievo, la statuizione del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del Trattato resta, dunque, allo stato, ancora improduttiva di effetti". Aggiunge, inoltre, che il paragrafo 3 dell'art. 6 TUE – secondo cui i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali – "riprende ... lo schema del previgente paragrafo 2 dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea: evocando con ciò una protezione preesistente al Trattato di Lisbona".

L'orientamento accolto dalla Corte Costituzionale coincide con la posizione assunta dalla giurisprudenza in ambito europeo: la Corte di Giustizia osserva, infatti, che "l'articolo 6, paragrafo 3, TUE non disciplina il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell'ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione e una norma di diritto nazionale"; di conseguenza, "il rinvio operato dall'articolo 6, paragrafo 3, TUE alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa" (**Corte giust., 24 aprile 2012, C-571/10**).

## 3. I principi generali del diritto.

### ► 3.1. Generalità.

I principi generali del diritto sono assimilati alle fonti di diritto primario dell'Unione. Si pongono, pertanto, ad un livello superiore rispetto agli atti di diritto derivato: di conseguenza, vincolano le istituzioni dell'Unione.

Sono elaborati a livello interpretativo, ad opera della Corte di giustizia, che individua i principi qualificabili come generali, e ne definisce i contenuti e la relativa portata.

In base alla **provenienza**, sono distinguibili in due categorie:

- i *principi propri del diritto dell'Unione*;
- i *principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri*.

### ► 3.2. Principi generali propri del diritto dell'Unione.

I principi generali propri del diritto dell'Unione trovano espressione in determinate disposizioni dei trattati, che vengono considerate come specifiche applicazioni del principio generale, da esse desumibile.

A tale categoria vengono ricondotti essenzialmente due principi, elaborati dalla Corte di giustizia:

- il **principio di non discriminazione**, che si sostanzia essenzialmente nel principio di parità di trattamento, che vieta le discriminazioni fondate sulla cittadinanza ed il sesso, nonché sul luogo di origine, la razza, l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale (artt. 18, 19, 45, 49, 57, 157 TFUE);
- il **principio di libera circolazione**, che per certi versi risulta collegato a quello di non discriminazione. La libera circolazione delle persone (e dei servizi) è, infatti, assistita dal divieto

di discriminazione fondato sulla nazionalità (artt. 45, 49, 57 TFUE).

La natura "generale" riconosciuta a siffatti principi vale ad evidenziarne **due caratteristiche essenziali**:

- la rilevanza primaria e la conseguente inderogabilità;
- l'attitudine a trovare applicazione anche in ipotesi non espressamente contemplate dalle norme dei trattati che li prevedono espressamente.

Talvolta sono annoverati nella categoria dei principi generali dell'Unione anche i **principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità**, previsti dall'art. 5 TUE in materia di competenze dell'Unione. La qualificazione del principio come generale assume, tuttavia, una portata limitata: vale, infatti, ad evidenziarne l'importanza e l'inderogabilità, non anche ad estenderne l'applicazione in contesti diversi dalle ipotesi espressamente contemplate dal citato art. 5 TUE.

### ► 3.2.1. Il principio di non discriminazione.

Il **principio di non discriminazione** è richiamato in una serie di **disposizioni dei trattati**, riferite a diversi ambiti: è previsto agli artt. 18 e 19 TFUE, nell'ambito della parte appositamente dedicata alla "non discriminazione" in base alla nazionalità (art. 18 TFUE), al sesso, luogo di origine, razza, origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, orientamento sessuale o età (art. 19 TFUE); è altresì sotteso al principio di libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE) e di libera circolazione dei servizi (artt. 49 e 57 TFUE), nonché è richiamato nell'ambito della disciplina della politica sociale dell'Unione, in cui è prevista la garanzia di applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile, inteso come corollario del divieto di discriminazione in base al sesso (art. 157 TFUE).

I richiami contenuti nelle disposizioni dei trattati sono stati intesi dalla Corte di giustizia come specifiche applicazioni del principio generale di non discriminazione, conducendo ad un'interpretazione in termini ampi delle singole disposizioni.

L'interpretazione in senso estensivo riguarda sia la definizione della nozione di discriminazione, sia l'individuazione del campo di applicazione del principio.

La Corte accoglie, infatti, una **nozione ampia** di discriminazione, che include sia le **discriminazioni palesi o dirette** (ossia fondate sui criteri indicati espressamente nelle specifiche disposizioni dei trattati, in particolare la cittadinanza o il sesso), sia le **discriminazioni occulte o indirette**, basate su criteri diversi (ad esempio, la residenza) ma suscettibili di determinare gli stessi effetti (pratici) delle discriminazioni dirette.

In senso analogo, il **campo di applicazione** delle disposizioni dei trattati relative al divieto di discriminazione viene interpretato in senso **estensivo**: in particolare, il principio di non discriminazione è ritenuto applicabile anche oltre gli ambiti di previsione delle succitate disposizioni.

Tale orientamento trova applicazione soprattutto in riferimento al divieto di discriminazione in base alla nazionalità, la cui previsione è contenuta, ai sensi dell'art. 18 TFUE, *nel campo di applicazione dei trattati*. In particolare, l'art. 18 TFUE dispone che *"nel campo di applicazione dei trattati e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità"*.

La Corte ritiene sussumibili, nell'ambito della previsione di cui all'art. 18 TFUE, anche fattispecie rientranti solo marginalmente nel campo di applicazione dei trattati, configurando il divieto di discriminazione come limite posto dal diritto comunitario agli Stati membri anche nell'esercizio delle competenze in linea di principio riservate agli Stati stessi.

In tale ottica, è stato affermato in sede giurisprudenziale che anche le disposizioni nazionali adottate nell'ambito della legislazione penale, riservate in linea di principio alla competenza degli Stati membri, devono rispettare il principio di non discriminazione di cui all'art. 18 TFUE. Siffatta conclusione corrisponde al principio enunciato dalla Corte, chiamata a pronunciarsi su una disposizione dell'ordinamento francese che limitava ai soli cittadini nazionali il diritto ad un indennizzo nel caso di aggressioni subite durante soggiorni turistici, che il privato ricorrente assumeva contrastante con il principio di non discriminazione in base alla nazionalità stabilito dall'art. 18 TFUE (**Corte giust., 2 febbraio 1989, causa 186/87**).

La qualificazione del principio di non discriminazione come principio generale ne determina

l'applicazione anche ad ipotesi non espressamente contemplate dalle specifiche disposizioni dei trattati (artt. 18, 19, 45, 49, 57, 157 TFUE): il principio di non discriminazione assume pertanto valore **autonomo**, in ragione della sua connotazione come principio generale del diritto dell'Unione

► **3.2.2. Il principio di libera circolazione: in particolare, per quanto concerne le persone.**

**Rinvio.**

Per la più compiuta disamina si rinvia al Cap. 5.

► **3.2.3. Ulteriori principi generali dell'Unione**

Talvolta sono annoverati nella categoria dei principi generali dell'Unione anche i **principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità**, previsti dall'art. 5 TUE in materia di competenze dell'Unione. La qualificazione del principio come generale assume, tuttavia, una portata limitata: vale, infatti, ad evidenziarne l'importanza e l'inderogabilità, non anche ad estenderne l'applicazione in contesti diversi dalle ipotesi espressamente contemplate dal citato art. 5 TUE.

► **3.3. Principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.**

I principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri si desumono, viceversa, dall'esame parallelo dei vari ordinamenti nazionali.

Tale categoria è richiamata dai trattati:

- in un contesto specifico, rappresentato dalla materia della responsabilità extracontrattuale dell'Unione: *"... l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni"* (art. 340 TFUE);
- negli articoli di apertura del TUE, in cui sono elencati una serie di valori su cui l'Unione è fondata (*"rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze"*), da intendersi come *"valori... comuni agli Stati membri"* (art. 2 TUE).

La Corte di giustizia ha elaborato una serie di principi, riconducibili in tale categoria, accomunati dall'inerenza al concetto di Stato di diritto, quale valore su cui è fondata l'Unione ai sensi del summenzionato art. 2 TUE:

- il **principio di legalità**, per cui ciascun potere esercitato dalle istituzioni deve trovare fondamento in una norma dei trattati, che ne fissi altresì le condizioni di esercizio (Corte giust., 21 settembre 1983, cause riunite 205-215/82);
- il **principio di certezza del diritto**, secondo cui il rispetto di una norma giuridica presuppone l'esatta percezione e conoscibilità del comportamento imposto dalla norma, che deve essere garantita ai suoi destinatari mediante una formulazione chiara ed univoca del dettato normativo (Corte giust., 22 febbraio 1984, C-70/83; **Corte giust., 17 dicembre 2015, C-342/14**);
- il **principio del legittimo affidamento**, operante in relazione a sopravvenienze normative in senso sfavorevole ai destinatari e connotate dal carattere dell'imprevedibilità, per cui tali modifiche devono essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale (Corte giust., 28 aprile 1988, C-120/86);
- il **principio di proporzionalità**, destinato ad operare in relazione agli interventi dell'autorità pubblica limitativi dei diritti o delle libertà dei singoli, che subordina la legittimità di siffatti interventi a due condizioni: l'idoneità al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico perseguito; la necessità dell'intervento per il conseguimento dello scopo prefisso, evitando l'imposizione ai privati di sacrifici superflui (Corte giust., 24 settembre 1985, C-181/84);
- il **principio del contraddittorio** o della partecipazione del singolo interessato al procedimento in chiave difensiva, che impone alle istituzioni di consentire al privato, nei cui confronti intendono adottare un provvedimento sfavorevole, di far valere il proprio punto di vista prima che il provvedimento stesso sia emanato (Corte giust., 26 giugno 1980, C-136/79; **Corte giust. 11 giugno 2015, C-100/14; Corte giust., 3 dicembre 2015, C-280/14**);
- il **principio della tutela giurisdizionale effettiva** (Corte giust., 13 marzo 2007, C-432/05; **Corte**